

## ANIT: per l'ecobonus conta l'EPi non la classe

Mercoledì 14 Aprile 2010

L'associazione per l'isolamento termoacustico ha inoltrato una nota sulla corretta interpretazione del DL incentivi



<<All'interno di un provvedimento nato per "...il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro", purtroppo dobbiamo sottolineare la difficile applicazione di alcuni requisiti fondamentali: **l'attestato di certificazione energetica per primo**. Le **Regioni hanno procedure, parametri di classificazione e indicatori differenti**, che spesso non permettono un confronto di classi energetiche.>>. L'Associazione fra i produttori d'isolamento termoacustico denuncia questa incongruenza nella nota di approfondimento sul DL incentivi. Secondo l'Associazione << il DM 26 marzo 2010 presuppone che vengano utilizzate le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica in tutte le Regioni, non essendoci nessun riferimento alle delibere locali. **Edifici con pari fabbisogno di energia primaria possono ricadere in classi differenti in funzione della tipologia di classificazione**. Non bisogna farsi sviare dalle indicazioni che riportano un contributo di 83 euro al m2 per edifici in classe B e di 116 euro al m2 per edifici in classe A, questo è un errore formale: **è fondamentale ricordarsi di parlare sempre di EPi e non di classi energetiche**. Tale parametro deve essere calcolato in conformità con le norme di riferimento ufficialmente in vigore: le UNI TS 11300 e deve essere confrontato con i valori limite in vigore dal gennaio 2010 previsti dal DLgs 192/2005 e s.m. >>.

<b>TABELLA 1.3 EP<sub>i</sub> limite dal 1 gennaio 2010 (valori in kWh/m<sup>2</sup> anno) – Limiti di legge</b>										
	<b>Zona climatica</b>									
	A	B		C		D		E		F
	<600 GG	601 GG	900 GG	901 GG	1400 GG	1401 GG	2100 GG	2101 GG	3000 GG	>3000 GG
≤0.2	8.5	8.5	12.8	12.8	21.3	21.3	34	34	46.8	46.8
≥0.9	36	36	48	48	68	68	88	88	116	116

### **Manca ancora il DL sui requisiti dei certificatori**

Altro problema è quello relativo all'accreditamento dei certificatori. Anit fa notare che l'attestato di certificazione energetica, obbligatorio per le pratiche, dovrebbe comunque essere quello ufficiale nella regione di riferimento ed eseguito da un certificatore accreditato laddove esiste un Elenco regionale oppure un tecnico abilitato così come definito dal DLgs n.115.

### **Improbabile ottenere gli incentivi**

Altro problema che potrebbe ridurre l'accesso degli acquirenti agli incentivi è dovuto alle tempistiche. Secondo Anit "...la concessione del contributo all'acquirente è ordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 192 e s.m., rilasciato da un soggetto accreditato..", risulta indispensabile possedere tale documento all'atto della prenotazione del contributo da parte del venditore, quindi prima della stipula del contratto finale di compravendita. Spesso la vendita di edifici nuovi viene effettuata sulla carta: il venditore, a seguito di un'analisi energetica preliminare, può prospettare all'acquirente la possibilità del contributo, deve registrarsi sul sito e 20 giorni prima del contratto definitivo di compravendita, deve premunirsi dell'attestato di certificazione energetica definitivo per poi passare alla richiesta di contributo.

### **INCENTIVO (DM 26/03/2010, ART.2 COMMA 1-S)**

Inizio incentivi 15 aprile 2010. I contributi riguardano: - se  $E_{Pi} < 0,7$   $E_{Pi}$  limite: 83,00 euro al m<sup>2</sup> di superficie utile (massimo 5000 euro) - se  $E_{Pi} < 0,5$   $E_{Pi}$  limite: 116,00 euro al m<sup>2</sup> di superficie utile (massimo 7000 euro) Laddove con  $E_{Pi}$  si intende il fabbisogno di energia primaria calcolato come previsto nel DLgs 192/2005 e s.m., e per  $E_{Pi}$  limite si intende quello previsto dal gennaio 2010 riportato nell'allegato C, tab. 1-3 del suddetto DLgs 192/2005 e s.m. Il rispetto del requisito va certificato da un soggetto accreditato.